

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 22
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).
PROCEDURA VAS. MODIFICA NOMINA AUTORITA' PROCEDENTE E
COMPETENTE

L'anno duemiladiciassette addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	SINDACO	Presente
Ruggeri Emanuele	VICE SINDACO	Assente
Cassina Roberta	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 22 IN DATA 24.04.2017.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). PROCEDURA VAS.
MODIFICA NOMINA AUTORITA' PROCEDENTE E COMPETENTE

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.

Addì, 24.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 marzo 2005 - n. 12 “*Legge per il governo del territorio*”, pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore dal 31/03/2005, la quale, al comma 2 dell’art. 26, prevede che i comuni deliberino l’avvio del procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Generali vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge regionale;

-la Legge Regionale n.12/2005 afferma il principio della programmazione sulla base irrinunciabile della pianificazione e riconosce ed attua il principio della sussidiarietà, sia fra enti pubblici che nei rapporti pubblico-privati, aprendo nuovi spazi all’iniziativa privata ed alla collaborazione fra gli enti locali confinanti;

PRECISATO che il comune di Torre de’ Roveri (BG) è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09.12.2009, e pubblicato sul BURL – serie inserzioni e concorsi n. 28 in data 14.07.2010 ;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di Variante nr. 1 del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante avviso reso pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa vigente, in data 21.01.2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 09.09.2013 avente per oggetto “avvio del procedimento di redazione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ambito di predisposizione della Variante nr. 1 al Piano di Governo del Territorio”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28.09.2015 con la quale sono state nominate le Autorità afferenti il procedimento VAS;

CONSIDERATO che il Piano di Governo del Territorio costituisce un documento complesso e interdisciplinare nella sua struttura tanto è che la predisposizione della variante al PGT, come definito dalla L.r. 12/05, coinvolge ambiti e implica competenze articolate e tra loro differenti e l’insieme di strategie correlate a specifici obiettivi per soddisfare il carattere necessariamente processuale ed integrato che deve assumere la pianificazione urbanistica;

VISTO l’art. 4 della L.R. 12/2005, come da ultimo modificato dalla L.R. 3/2011, il quale stabilisce:

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che

permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.

3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3-bis, deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L'autorità competente per la VAS:

a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;

b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;

d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3-quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso;

VISTO che la Giunta regionale con provvedimenti:

- in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;

- in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351”;
- in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la “Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005 - d.c.r n. 351/2007);
- in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato “Il recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli;
- in data 10 novembre 2010, atto n. 9/761, ha approvato “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010.
- l'articolo 7 del D.lgs, 3 aprile 2006 n,152 e s.m.i. stabilisce l’ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

ATTESO CHE la D.G.R. 8/351 del 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, D.G.R 9/761 del 10/11/2010, come previsto dall’art, 4, comma 1 della 5 LR 12/2005 sopra richiamata, definisce i seguenti attori e fasi dal processo V.A.S.:

-AUTORITÀ PROCEDENTE la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione a di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una Pubblica Amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o programma, lo adotta e lo approva;

-AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla Pubblica Amministrazione, che collabora con l’autorità procedente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;

-SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E GLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI le strutture pubbliche e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale e dalla salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati agli impatti ed dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente;

-PUBBLICO ED IL PUBBLICO INTERESSATO una o più persona fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone ovvero il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; a questo fine sono tali le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, in data 14.12.2010 n, 13071, avente per oggetto “Approvazione della circolare l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - Vas nel contesto comunale" nonché il relativo allegato "A" stabilisce quanto segue: “Individuazione Autorità Procedente/Competente per la Vas. L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro.

In particolare l’Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente per la VAS è individuata

all'interno dell'ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b.

Nell'individuazione dell'Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:

- separazione delle due Autorità : è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;*
- grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione precedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità Competente per la VAS;*
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile: l'Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*

L'individuazione dell'Autorità competente per la VAS può avvenire anche mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso ad incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

All'Autorità competente per la VAS così individuata è in sostanza affidato il potere di firma del parere motivato, che la disciplina regionale vigente attribuisce alla competenza comunale nel caso di PGT e Piani/Programmi comunali.

Supporto tecnico operativo

Di norma l'Autorità precedente è supportata dall'Ufficio di Piano nel procedimento di redazione del P/P. Analogamente è opportuno che l'Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza (collaborazione con l'Autorità precedente nell'elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico è stato nominato il geom. Assi Sergio, giusto il decreto del sindaco n. 2 del 14.11.2016;

RITENUTO di adeguare le nomine delle autorità di riferimento per il procedimento VAS in argomento alle direttive regionali ed in ragione al diverso assetto organizzativo dell'Ente;

VISTO l'art. 4 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTI ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del Decreto Lgs 267/2000, che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa;

DELIBERA

1) le premesse e gli atti richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di V.A.S. gli indirizzi contenuti nella delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n VIII/351 (così come modifica ed integrata dalla D.G.R 30 dicembre 2009 n. VIII/10971 e dalla DGR 9/761 del 10/11/2010), dando atto che IL PROPONENTE è il Comune di Torre de Roveri;
- 3) di nominare:
-AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA V.A.S il segretario comunale dott. Bua Rosario;
-AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S il tecnico Assi Sergio, Responsabile del Settore Tecnico del comune di Torre de Roveri;
- 4) di affidare la responsabilità del procedimento inerente la variante al PGT al Responsabile del Settore Tecnico;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione:
- all'albo pretorio on – line comunale;
- sul sito web comunale all'indirizzo – www.comune.torredevereri.bg.it -
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – “*Pianificazione e governo del territorio*”;
- sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
- 6) di confermare i contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 28.09.2015 relativamente alla disciplina della “*fase di consultazione, comunicazione e informazione*” per la VAS e di fare propri gli allegati A e B in essa contenuti, costituenti riferimento ed indirizzo per i successivi provvedimenti attuativi demandati all'Autorità Procedente ed all'Autorità Competente come designate;
- 7) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

DELIBERA, ALTRESÌ

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con apposita votazione unanime, al fine di attivare l'iter del procedimento di interesse pubblico.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.05.2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 15.05.2017 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell'art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Addì, 15.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE